



Sent. N° 18/14
deRG 1938/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice Dott. BARBARA BORTOT ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia iscritta al n. 1938/08 R.G., promossa con ricorso depositato in data 7.8.2008

DA

~~GIORGIO D. [REDACTED]~~ - ~~OLIVIERO M. [REDACTED]~~ - ~~ALESSANDRO C. [REDACTED]~~ - ~~BARBARA BORTOT~~
~~FRANCESCO M. [REDACTED]~~ - ~~GIULIA C. [REDACTED]~~ - ~~PATRICK C. [REDACTED]~~ - ~~OLIVIERO M. [REDACTED]~~
~~ANDREA A. [REDACTED]~~ - ~~DE S. [REDACTED]~~ - ~~A. [REDACTED]~~ - ~~L. [REDACTED]~~ - ~~M. [REDACTED]~~
~~FRANCESCO S. [REDACTED]~~ - ~~S. [REDACTED]~~ - ~~F. [REDACTED]~~ - ~~S. [REDACTED]~~
~~M. [REDACTED]~~ - ~~S. [REDACTED]~~ - ~~M. [REDACTED]~~ - ~~P. [REDACTED]~~ - ~~O. [REDACTED]~~ - ~~F. [REDACTED]~~
~~S. [REDACTED]~~ - ~~M. [REDACTED]~~ - ~~A. [REDACTED]~~ - ~~B. [REDACTED]~~ - ~~L. [REDACTED]~~ - ~~T. [REDACTED]~~
~~D. [REDACTED]~~ - ~~B. [REDACTED]~~ - ~~A. [REDACTED]~~ - ~~M. [REDACTED]~~ - ~~M. [REDACTED]~~ - ~~D. [REDACTED]~~
~~I. [REDACTED]~~ - ~~S. [REDACTED]~~ - ~~R. [REDACTED]~~ - ~~C. [REDACTED]~~ - ~~D. [REDACTED]~~ - ~~G. [REDACTED]~~
~~R. [REDACTED]~~ - ~~L. [REDACTED]~~ - ~~A. [REDACTED]~~ - ~~P. [REDACTED]~~ - ~~S. [REDACTED]~~ - ~~P. [REDACTED]~~
~~C. [REDACTED]~~ - ~~D. [REDACTED]~~ - ~~F. [REDACTED]~~ - ~~E. [REDACTED]~~ - ~~B. [REDACTED]~~ - ~~F. [REDACTED]~~ - ~~D. [REDACTED]~~
~~O. [REDACTED]~~ - ~~Z. [REDACTED]~~ - ~~I. [REDACTED]~~ - Attori -

Tutti rappresentati e difesi come da mandato in calce al ricorso introduttivo dagli avv.ti Marco Cini e Giovanni Attilio De Martin con studio in Padova, via Altinate n.



CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIALE DI PADOVA - Convenuto -

In proprio, domiciliato in Padova, via M. Sanmicheli n. 2

OGGETTO: **Mansione e ius variandi.**

CONCLUSIONI

Degli attori

- in via pregiudiziale: proporsi, qualora il Tribunale di Padova lo ritenga necessario, ai sensi dell'art. 234 Trattato CE, domanda alla Corte di Giustizia della Comunità Europea di pronunciarsi sulla questione se la clausola 4 n. 1 dell'accordo quadro CES- UNICE-CEEP su lavoro a tempo determinato, cui ha dato attuazione la direttiva 1999/70/CE, vada interpretata nel senso che essa osta ad una norma, come l'art. 526 D.Lgs. 297/1994, che preclude ai docenti della scuola statale assunti a tempo determinato la progressione professionale riconosciuta dal contratto collettivo nazionale ai docenti a tempo indeterminato;

- nel merito: accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti alla medesima progressione professionale riconosciuta già dall'art. 16 C.C.N.L. per il comparto scuola 26.5.1999, poi dall'art. 77 C.C.N.L. 2002-2005 e infine dall'art. 79 C.C.N.L. 2006-2009 al personale docente as-



sunto a tempo indeterminato;

- condannarsi l'Amministrazione convenuta a collocare ciascuno dei ricorrenti al livello stipendiale, previsto dai contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, corrispondente all'anzianità di servizio maturata;
- spese, diritti e onorari di causa rifusi.

Del convenuto

- si chiede che codesto Tribunale respinga quanto invocato dai ricorrenti con il proposto gravame, in quanto privo di pregio giuridico, con vittoria di spese.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 7.8.2008, i ricorrenti in epigrafe, tutti docenti a tempo determinato, premesso d'aver effettuato negli ultimi tre anni anteriori all'anno scolastico in corso tre successive supplenze annuali, per poi essere assunti nuovamente a tempo determinato, hanno chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata, ai fini giuridici ed economici, in tutti i servizi non di ruolo prestati, con la medesima progressione riconosciuta dalla contrattazione collettiva al personale docente assunto a tempo indeterminato, accertata la diretta applicabilità dell'art.4 dell'accordo annesso alla direttiva 99/1970 o previa pronuncia sul punto della Corte di Giustizia.

Il ricorso è fondato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a vertical line that ends in a small hook.



L'art.485 T.U. n.297/94, modificato dalla L. n.124/99, riconosce agli insegnanti assunti a tempo determinato l'anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici solo al momento dell'assunzione in ruolo, se e in quanto la stessa avvenga. Esclusivamente dall'assunzione in ruolo viene considerato il periodo *preruolo* ai fini contributivi ed economici, e nemmeno per intero, dato che vengono presi in considerazione solo i primi 4 anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 è valutato ai soli fini economici da riportare nelle successive classi di stipendio. Per il personale con contratto a termine, successivamente non assunto in ruolo, viceversa, l'anzianità di servizio non comporta alcuna progressione della retribuzione, per cui ai ricorrenti, ai sensi dell'art.526 D.Lgs n.297/1994, continua ad essere corrisposto "il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo".

La situazione prospettata dai ricorrenti, nella misura in cui al lavoratore a tempo determinato non sono riconosciuti gli scatti di anzianità come ai lavoratori a tempo indeterminato, si pone in palese violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE.

La fattispecie è stata sottoposta all'esame della GCE e risolta con pronuncia del 13.9.2007 in senso favorevole



alla lavoratrice, in un caso riguardante la legislazione dei Paesi Baschi analogo a quello sottoposto all'esame di questo Giudicante. La Corte di Giustizia, in applicazione del principio di non discriminazione, ha affermato che "la nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18.3.1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999-70-CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale. Tale mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato", e che la medesima clausola "deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato".

Il principio di non discriminazione, contenuto nella clausola 4 della direttiva, è dunque nel pensiero della



Corte ex se sufficiente per fondare la pretesa dei lavoratori e impone al Giudice nazionale di disapplicare gli atti interni ad esso contrari.

Lo stesso orientamento è ribadito dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia nella sentenza del 15.4.2008 sulla legislazione Irlandese. Anche in tal caso la Corte ribadisce che il contenuto della clausola 4 appare incondizionato e sufficientemente preciso per poter essere invocato da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale e che il principio di non discriminazione ivi contemplato deve applicarsi ai lavoratori a tempo determinato nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi.

E' dunque pienamente riaffermata l'esigenza inderogabile di attuare concretamente i principi contenuti nel trattato CE, incoraggiando il giudice nazionale a darne concreta applicazione ogniqualvolta possibile. Si ritiene pertanto, proprio in virtù della menzionata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che la normativa nazionale in materia, ed in particolare, l'art. 526 D.Lgs 297/1994, debba essere disapplicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello comunitario.

Non vi sono d'altra parte ragioni che giustifichino l'indubbia disparità effettuata dalla normativa nazionale tra personale docente assunto a tempo determinato e per-



sonale a tempo indeterminato, che svolga le stesse mansioni e sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi. Ed esattamente così è per i ricorrenti, che hanno conseguito tutti l'abilitazione all'insegnamento e sono dunque idonei all'immissione in ruolo e svolgono, ovviamente, le stesse funzioni previste dal CCNL per i docenti a tempo indeterminato.

Ne consegue il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, così come al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna dell'Amministrazione a collocare ciascuno dei ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice, contrariis relictis, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, con condanna dell'Amministrazione a collocare ciascuno dei ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with several loops and flourishes at the top.



Condanna il Ministero resistente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 4.500,00, di cui euro 50,00 per spese, oltre IVA e CPA.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Padova, 14.1.2011.

Il Giudice del Lavoro

Depositate nella Cancelleria
del Tribunale di Padova

Il^{22/7/11}.....

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIURIDICO
Lucia T.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N° 18/11
del 14/01/2011

Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n° 1938 Reg. Gen. Anno 2008 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 7.8.2008

da

- ed altri

contro

- MIUR

Oggetto:

D I S P O S I T I V O

Il Giudice, contrariis reiectis, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento di giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, con condanna dell'Amministrazione a collocare ciascuno dei ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata.

Condanna il Ministero resistente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 4.500,00, di cui euro 50,00 per spese, oltre IVA e CPA.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Padova, 14.1.2011.

Il Giudice del Lavoro